



# **COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA**

## **Provincia di MESSINA**

**Città Metropolitana di Messina**  
**Ex Provincia Regionale di Messina**

### **DETERMINA SINDACALE**

**DETERMINAZIONE N ..08..**

**DEL ..02-08-2018**

**OGGETTO: NOMINA RESPONSABILI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
RELATIVAMENTE ALLE FUNZIONI ATTRIBUITE AI SENSI DEL REGOLAMENTO  
EUROPEO UE 679/2016 .**

L'anno **Duemiladiciotto** il giorno **Due** del mese di **AGOSTO** nella Casa  
Comunale, il sottoscritto VENTIMIGLIA Rosario Sindaco del comune suddetto, avvalendosi delle  
facoltà derivanti dalle leggi vigenti adotta il seguente provvedimento:

**OGGETTO: NOMINA RESPONSABILI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVAMENTE ALLE FUNZIONI ATTRIBUITE AI SENSI DEGLI ART.28 E SEGUENTI DEL REGOLAMENTO EUROPEO UE 679/2016 .**

## **Il Sindaco**

**Visti:**

- il Regolamento europeo 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 01.08.2018, che ha modificato/integrando il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, con l'introduzione dell'art. 6 bis, che individua il Sindaco quale Titolare del trattamento dei dati per il Comune di San Salvatore di Fitalia .
- l'articolo 28 del citato Regolamento europeo che dispone "qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato".

**Visto i commi 3, 4,5 dell'art. 6 bis** che dispongono:

*"...3 Ciascun titolare di posizione organizzativa / dirigenziale è individuato quale "responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 28, riguardo alle materie di propria competenza.*

*4. L'incarico di "responsabile del trattamento", può essere inoltre conferito, con atto formale del Titolare del trattamento, a singoli dipendenti ai quali siano attribuite funzioni o competenze che comportino un autonomo trattamento di dati.*

*5. Ciascun responsabile del trattamento, all'interno delle unità organizzative di competenza, può "designare" dei soggetti denominati "operatori del trattamento", in relazione ai compiti e alle responsabilità attribuite, specificando quali operazioni di trattamento dei dati siano autorizzati a compiere. Il responsabile del trattamento ha il compito di assicurare che ogni "operatore" sia costantemente aggiornato, adeguatamente formato e a conoscenza delle modalità necessarie da utilizzare a garanzia della tutela dei dati personali, nonché di verificare la correttezza nell'utilizzo delle banche dati e di ogni informazione di tipo personale..."*

**Viste** le proprie precedenti determinazioni con le quali sono stati nominati i responsabili di posizione organizzativa;

**Dato atto** che ai dipendenti assegnati al servizio di vigilanza del comune di San Salvatore di Fitalia, non titolari di posizione organizzativa, sono attribuite funzioni o competenze di pubblica sicurezza che comportino un autonomo trattamento di dati e per il quali gli stessi dipendano direttamente dal Sindaco, n.q di Autorità di Pubblica sicurezza del comune di San Salvatore di Fitalia;

**Considerato**, inoltre, che l'Ente, per il conseguimento delle finalità istituzionali, si avvale di soggetti esterni a cui affidare l'espletamento di servizi che, in ragione delle materie oggetto dell'affidamento, possono comportare il trattamento di dati personali

**Ritenuto** opportuno, pertanto, assicurare, anche per i servizi affidati all'esterno, la massima protezione dei dati personali, prevedendo che il relativo trattamento avvenga in modo conforme rispetto alle prescrizioni normative e alle misure di prevenzione di eventuali violazioni.

**Atteso** che l'art. 28, comma 2, del Regolamento europeo 679/2016 prevede che laddove il responsabile del trattamento ricorra a un altro responsabile sia necessaria la preventiva autorizzazione del titolare del trattamento.

**Visto** il Tu.EE:LL: n. 267/00 e s.m.i.;

**Visto** L'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

### **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate;

Di nominare Responsabile per il trattamento dei dati personali relativamente alle funzioni attribuite, ai sensi degli articoli 28 e seguenti del Regolamento UE 679/2016 i seguenti dipendenti:

- Franchina Maria Alfonsa - n.q di titolari di posizione organizzativa;
- Vitanza Giuseppa - n.q di titolari di posizione organizzativa;
- Gatto Michele - n.q di titolari di posizione organizzativa;
- Armeli Giuseppe - n.q di agente di polizia municipale;
- Vitale Merlo Calogero - n.q di agente di polizia municipale;
- Scorza Fiorentino Claudio - n.q di agente di polizia municipale;

Di disporre che in caso di sostituzione ad interim dei soggetti sopra indicati il Responsabile del trattamento sarà il soggetto incaricato;

Di dare atto che, nel rispetto del citato Regolamento europeo al Responsabile del trattamento compete quanto segue:

- a) individuazione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare gli obblighi in materia di protezione dei dati personali;
- b) adozione delle iniziative necessarie ai fini del rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni di cui dispone;
- c) mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi, anche ai fini di eventuali attività di revisione o verifica;

Il Responsabile si impegna, inoltre, ad assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali che derivino da norme di legge o da disposizioni delle Autorità competenti, nonché delle indicazioni fornite dal Responsabile della protezione dei dati (DPO).

Il responsabile, in ragione del ruolo rivestito, è tenuto ad assicurare quanto segue:

- a) informare il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste al processo di trattamento riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di operatori del trattamento, dando così al titolare l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
- b) Avere cura che le persone da lui individuate come "operatori del trattamento" siano adeguatamente informate in ordine agli adempimenti e agli obblighi previsti da norme di legge o altre prescrizioni e che le osservino, come previsto.
- c) Adottare le misure necessarie ad assicurare la protezione dei dati, nonché la loro conservazione, integrità e accessibilità nelle forme prescritte dalle norme di legge
- d) Fornire al Titolare del trattamento assicurazioni riguardo l'attuazione delle prescrizioni e ogni informazione necessaria in ordine alla tenuta degli archivi e al trattamento e gestione dei dati personali, con particolare riferimento al rispetto degli obblighi di legge e delle misure di prevenzione dei rischi
- e) Fornire ogni indicazione richiesta dal Responsabile della protezione dei dati (DPO) ai fini della organizzazione delle attività di protezione e della verifica in ordine al rispetto degli adempimenti e delle misure di protezione.
- f) Dare attuazione alle prescrizioni richieste dal DPO, informando lo stesso in ordine a eventuali criticità da cui possano derivare probabili violazioni dei dati personali o il mancato rispetto di prescrizioni adempimentali;
- g) Partecipare attivamente alle iniziative di aggiornamento, formazione e informazione riguardo agli obblighi e alle prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali e divulgarne i contenuti ai propri collaboratori.
- h) Informare, prontamente, il Titolare del trattamento e il DPO nel caso in cui abbia notizia di violazione di dati personali o di rischi riguardo alla loro protezione.

Al Responsabile del trattamento, inoltre, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, compete la tenuta, conservazione e aggiornamento del "Registro delle attività di trattamento", le cui modalità attuative saranno definite con successivo provvedimento dell'Amministrazione.


Il Responsabile del trattamento, inoltre, in relazione ai servizi affidati all'esterno, è tenuto a individuare quali di questi richiedano il trattamento di dati personali, prevedendo la designazione di uno specifico Responsabile esterno del trattamento, individuato dal soggetto esterno incaricato della gestione del servizio.

La gestione dei trattamenti dei dati, nel caso di nuovi affidamenti dovrà essere disciplinata da una specifica previsione contrattuale e nel caso di contratti in essere sarà oggetto di uno specifico disciplinare integrativo, in conformità alle indicazioni fornite dal DPO.

Di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento ai soggetti incaricati ed al segretario Comunale;

Disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni sindacali e la sua pubblicazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'albo Pretorio On-Line dell'Ente, da oggi e per quindici giorni consecutivi e nella sezione Amministrativa trasparente.

IL SINDACO  
(Avv. Rosario Ventimiglia)



Visto di regolarità contabile, che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5° della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla legge Regionale 11 dicembre 1991, n. 48.

Impegno n° \_\_\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_ Intervento \_\_\_\_\_

Li 02/08/2018

  
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

*AD AETERNUM*

Copia conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco
- Assessore
- I Settore
- II Settore
- III Settore